



# CITTA' DI ROVERETO

## PIANO REGOLATORE GENERALE

### VARIANTE al PRG "SETTEMBRE 2016"

#### Adeguamento art. 105 L.P. 15/2015

#### Adozione definitiva

I progettisti: Arch. Manuela La Spisa  
Ing. Luigi Campostrini

Adozione del Consiglio Comunale	deliberazione n° 52	di data 3/11/2016
Adozione definitiva del Consiglio Comunale	deliberazione n°	di data
Approvazione della Giunta Provinciale	deliberazione n°	di data
Entrata in vigore il		

il Segretario Generale  
dott. Giuseppe Di Giorgio

Il Dirigente  
Luigi Campostrini

VERIFICA ASSOGGETTABILITA'

## VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità della presente variante all'autovalutazione di cui al DPR 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, tenuto conto dei "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi" di cui all'allegato II, si è rilevato che la presente non rientra nelle fattispecie di quei piani o programmi sottoposti a valutazione strategica.

L'articolo 3bis del regolamento provinciale sopra citato, al comma 8, lett. d), stabilisce che *"non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica" "le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale"*.

Inoltre, alla lett. g) precisa che *"non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica" "le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per il tempo libero e vacanza, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente"*.

Visti i contenuti della presente variante, mirati ad attuare la possibilità di deroga all'applicazione dell'articolo 105 della L.P. 15/2015 come consentito dal comma 2 dello stesso articolo e visto l'ambito di applicazione di detta variante, circoscritto ai soli insediamenti storici, anche se di carattere sparso, non rilevando possibili effetti significativi sull'ambiente, si ritiene non sussistano i presupposti necessari tali da rendere necessaria, per la variante in oggetto, la rendicontazione urbanistica di cui al DPR 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Il presente paragrafo per esplicitare le motivazioni della non applicazione dell'autovalutazione.